

Ai gentili clienti
Loro sedi

Marchio di fabbrica apposto sulle gru e imposta sulla pubblicità

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **è stato pubblicato**, in gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012, il decreto 26 luglio 2012 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito **le modalità applicative dell'imposta comunale sulla pubblicità sul marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere**. In particolare, il predetto decreto precisa che **l'imposta non è dovuta qualora il marchio apposto sia di dimensioni proporzionali alla dimensione delle predette attrezzature, ovvero la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti puntualmente indicati. Qualora l'apposizione del marchio ecceda i limiti previsti, sarà dovuta**, per anno solare, **al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni** (o qualsiasi altra sua dipendenza), **un'imposta proporzionale alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascuna attrezzatura da lavoro** (gru mobili, a torre e macchine da cantiere). **L'imposta è determinata nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993. Tuttavia, il legislatore concede ulteriore tempo alle imprese produttrici delle predette attrezzature di lavoro, per adeguare la dimensione dei marchi, nei limiti dimensionali che permettono l'esenzione dall'imposta. In buona sostanza, entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore del predetto decreto (prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) le imprese potranno adeguare la dimensione dei marchi.**

Novità normativa

Come anticipato in premessa è stato **pubblicato**, in gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012, **il D.M. 26 luglio 2012** che da attuazione all'art. 3 comma 16 sexies. Nello specifico detto decreto fissa le **modalità applicative dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio di fabbrica apposto su** determinate attrezzature commerciali: **gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e macchine da cantiere.**

OSSERVA

La necessità che ha portato alla pubblicazione del suddetto D.M., la si rinviene dal fatto che, molto spesso, **diversi comuni hanno utilizzato la pubblicità del marchio apposto sulle gru**, ovvero sulle attrezzature di cantiere in generale, **per ottenere maggiori introiti**. Infatti, secondo i comuni, le ingenti dimensioni delle gru (e di conseguenza dei marchi su di essi esposti), oltre ad identificare il bene, potevano essere idonei alla pubblicizzazione del marchio stesso. Da qui la pretesa impositiva dei comuni (in cui risiedeva la sede dell'impresa produttrice di tali mezzi) di ottenere un gettito fiscale per gli eventuali scopi pubblicitari insiti nella grandezza del marchio. **Di contro**, invece, **le aziende produttrici di detti beni rimarcavano il fatto che il marchio apposto sull'attrezzatura aveva il solo scopo di identificare la stessa.**

Tesi del comune	Le ingenti dimensioni delle gru (e di conseguenza dei marchi su di essi esposti), oltre ad identificare il bene, potevano essere idonei alla pubblicizzazione del marchio stesso.
Tesi dell'aziende	Il marchio aveva il solo scopo di identificare l'attrezzatura sulla quale è apposto.

Esclusioni dall'imposta sulla pubblicità

Il D.M. in commento chiarisce che l'imposta sulla pubblicità non è dovuta in tutti i casi in cui il marchio (apposto sull'attrezzatura) presenti dimensioni proporzionali alla dimensione delle predette attrezzature (gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere). Nello specifico, il D.M. individua precisi limiti dimensionali che permettono l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.

Superficie del marchio apposto	Caratteristica dell'attrezzatura
Fino a 2 metri quadrati	Gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari
Fino a 4 metri quadrati	Gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza

	compreso tra 10 e 40 metri lineari
Fino a 6 metri quadrati	Gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari

OSSERVA

Qualora la superficie del marchio (apposto sulle suddette attrezzature) **superi i predetti limiti dimensionali, l'impresa costruttrice dovrà pagare**, per anno solare, al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, **un'imposta proporzionale alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile.**

Misura dell'imposta

La suddetta imposta è dovuta nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993. In particolare, la citata norma dispone che *"per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:*

Classe	Densità di popolazione	Importo
Classe I	Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 19,63 (lire 38.000)
Classe II:	Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 17,56 (lire 34.000)
Classe III	Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 15,49 (lire 30.000)
Classe IV	Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	Euro 13,43 (lire 26.000)
Classe V:	Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 11,36 (lire 22.000)

ESEMPIO

Si ipotizzi una impresa, con sede in un comune di classe V (fino a 10.000 abitanti) che, su una sua attrezzatura di cantiere (gru a torre fino a 10 metri di altezza), abbia apposto un marchio che ricopre una superficie complessiva di 5 metri.

In questa fattispecie, l'impresa dovrà pagare al comune un imposta, per anno solare, così determinata:

$$\blacktriangleright \text{Euro } 11,36 * 5 = \text{Euro } 56,9$$

Decorrenza

Il **legislatore concede - alle imprese produttrici delle suddette attrezzature** (gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere) - **sei mesi di tempo**, che decorrono dalla data di pubblicazione del decreto in commento, **per adeguare la dimensione dei marchi**. In altre parole, **le imprese costruttrici avranno tempo sino al 10 febbraio 2013 per adeguare le misure dei marchi nei limiti dimensionali che permettono l'esenzione dall'imposta**.

Tabella di sintesi: imposta sulla pubblicità													
Requisito soggettivo	Le imprese produttrici di determinate attrezzature di lavoro (<u>Gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere</u>)												
Requisito oggettivo	<p>L'imposta è dovuta sulle superfici dei marchi (apposti sulle suddette attrezzature) che eccedono determinati parametri.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Superficie del marchio apposto</th> <th>Caratteristica dell'attrezzatura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 2 metri quadrati</td> <td>Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;</td> </tr> <tr> <td>Fino a 4 metri quadrati</td> <td>Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza compreso tra 10 e 40 metri lineari;</td> </tr> <tr> <td>Fino a 6 metri quadrati</td> <td>Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari</td> </tr> </tbody> </table>	Superficie del marchio apposto	Caratteristica dell'attrezzatura	Fino a 2 metri quadrati	Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;	Fino a 4 metri quadrati	Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza compreso tra 10 e 40 metri lineari;	Fino a 6 metri quadrati	Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari				
Superficie del marchio apposto	Caratteristica dell'attrezzatura												
Fino a 2 metri quadrati	Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;												
Fino a 4 metri quadrati	Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza compreso tra 10 e 40 metri lineari;												
Fino a 6 metri quadrati	Attrezzatura avente sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari												
Misura dell'imposta	<p>L'imposta è dovuta, per ogni metro quadrato, nella seguente misura:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Densità di popolazione</th> <th>importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comuni con oltre 500.000 abitanti</td> <td>Euro 19,63 (lire 38.000)</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;</td> <td>Euro 17,56 (lire 34.000)</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</td> <td>Euro 15,49 (lire 30.000)</td> </tr> <tr> <td>Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti</td> <td>Euro 13,43 (lire 26.000)</td> </tr> <tr> <td>Comuni fino a 10.000 abitanti</td> <td>Euro 11,36 (lire 22.000)</td> </tr> </tbody> </table>	Densità di popolazione	importo	Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 19,63 (lire 38.000)	Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;	Euro 17,56 (lire 34.000)	Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 15,49 (lire 30.000)	Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	Euro 13,43 (lire 26.000)	Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 11,36 (lire 22.000)
Densità di popolazione	importo												
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 19,63 (lire 38.000)												
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;	Euro 17,56 (lire 34.000)												
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 15,49 (lire 30.000)												
Comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti	Euro 13,43 (lire 26.000)												
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 11,36 (lire 22.000)												
Decorrenza	Le imprese costruttrici avranno tempo sino al 10 febbraio 2013 per												

adeguare le misure dei marchi, nei limiti dimensionali che permettono l'esenzione dall'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO